

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
COMUNE DI GAMBETTOLA



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(L.R. 9 Maggio 2001, n. 15)

RESPONSABILE PROGETTAZIONE

Dott. Loris Venturini

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Det. Dir. Gen. Ambiente regione Emilia Romagna
24 Febbraio 1999 n. 1117

COLLABORAZIONE TECNICA

Dott.ssa Bordoni Michela

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Provvedimento del Resp. Servizio Ambiente Provincia di Rimini
30 Agosto 2010 n. 271

IL SINDACO

Dott. Iader Garavina

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Marcello Bernardi



Via Calcinaro, 2131
47521 Cesena (FC)
Tel. e fax: 0547-384156
e-mail: info@geaprogetti.it

Data:
Novembre 2012

Norme Tecniche di Attuazione

Scala
1:5000

ITER AMMINISTRATIVO:

ADOZIONE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL-.....-.....

CONTRODEDUZIONE CON DELIBERA C.C. N. DEL - -

APPROVAZIONE CON DELIBERA G.P. N. DEL - -

INDICE

CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	2
Art. 1 Campo di applicazione	2
Art. 2 Zone omogenee	2
Art. 3 Limiti acustici	4
<i>Art. 3.1 Valori limite delle sorgenti sonore</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3.2 Prescrizione per le sorgenti sonore.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 3.3 Zone particolari.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 3.4 Attività particolari</i>	<i>9</i>
Art. 4 Prescrizioni per le zone confinanti.....	13
CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI.....	14
Art. 6 Piani Urbanistici Attuativi	14
Art. 7 Documentazione di impatto acustico	16
Art. 8 Documentazione previsionale del clima acustico.....	20
Art. 9 Documentazione inerente i requisiti acustici passivi degli edifici ...	22
Art. 10 Prescrizioni per le situazioni di criticità	24
CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO.....	25
Art. 11 Interventi sul traffico e sui servizi pubblici.....	25
Art. 12 Documentazione da allegare.....	25
CAPO IV - PROVVEDIMENTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	27
Art. 13 Prescrizioni e sanzioni	27
CAPO V -AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	28
Art. 14 Modalità di aggiornamento e/o modifica	28
CAPO VI – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	29
Art. 15 Adempimenti nelle zone soggette a Piano di Risanamento Acustico	29
Art. 16 Piano di Risanamento Acustico – Formazione e contenuti	29
Art. 17 Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento	31
Art. 18 Piano di Risanamento Acustico per le imprese	31

CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**Art. 1 Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” del 26/10/95 e della L.R 9 Maggio 2001 n. 15 “ Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

Art. 2 Zone omogenee

Ai sensi dell’art. 6 della 447/95 il territorio del comune di Gambettola è stato suddiviso in zone omogenee secondo la classificazione stabilita dal DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

CLASSE I*Aree particolarmente protette*

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali ed aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

CLASSE II*Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III*Aree di tipo misto*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.

CLASSE IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Sempre lo stesso decreto riporta i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento. Tale tabella (tabella 1.1) viene riportata di seguito.

Art. 3 Limiti acustici**Art. 3.1 Valori limite delle sorgenti sonore**

L'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), h), della Legge n. 447 del 1995 riporta le definizioni dei valori limite:

Valore limite di emissione (tabella 1.1): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione si dividono in: valori limite assoluti (tabella 1.2) determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Valore di attenzione (tabelle 1.3, 1.4): il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità (tabella 1.5): i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Ai sensi della stessa legge (art. 3, comma 1, lettera a)) è di competenza dello Stato determinare questi valori.

Il DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in attuazione dell'articolo 3 della stessa legge, determina questi valori riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio e riportati nelle seguenti tabelle.

Tabella 1.1 Valori limite di emissione. Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Norme Tecniche di Attuazione

Tabella 1.2 Valori limite assoluti e differenziali di immissione. Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti assoluti		Limiti differenziali	
		notturni	diurni	notturni	diurni
I	Particolarmente protetta	40	50	3	5
II	Prevalentemente residenziale	45	55	3	5
III	Di tipo misto	50	60	3	5
IV	Di intensa attività umana	55	65	3	5
V	Prevalentemente industriale	60	70	3	5
VI	Esclusivamente industriale	70	70	-	-

Tabella 1.3 Valori di attenzione riferiti ad un'ora. Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori riferiti ad un'ora	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	60	45
II Aree prevalentemente residenziali	65	50
III Aree di tipo misto	70	55
IV Aree di intensa attività umana	75	60
V Aree prevalentemente industriali	80	65
VI Aree esclusivamente industriali	80	75

Tabella 1.4 Valori di attenzione riferiti all'intero periodo di riferimento. Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1.5 Valori di qualità. Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 3.2 Prescrizione per le sorgenti sonore

L'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) della Legge n. 447 del 1995 riporta le seguenti definizioni per quel che riguarda le sorgenti sonore:

Sorgenti sonore fisse:

gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili:

tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti sonore fisse.

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i valori limite definiti dall'articolo 2 della legge 447 del 1995 e fissati dal DPCM 14/11/97 in relazione alle classi di destinazione d'uso. Inoltre deve rispettare il limite massimo di livello sonoro equivalente proprio delle zone limitrofe misurato in prossimità dei recettori (ambienti abitativi, spazi utilizzati da persone o da comunità) e il criterio differenziale (questo criterio è misurato all'interno degli ambienti abitativi e si applica secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPCM 14/11/97.

E' fatta eccezione per le infrastrutture ferroviarie appositamente regolamentate dal DPR n. 459 del 18/11/95 (Art. 3.2). La stessa eccezione andrà inoltre applicata alle infrastrutture stradali in seguito alla entrata in vigore del DPR 142 del 30/03/04.

Per quel che riguarda le sorgenti sonore interne agli edifici, i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, ci si attiene al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (Art. 9).

Per le scuole i limiti massimi di zona si intendono rispettati qualora nel periodo considerato non vi siano soggetti fruitori.

Gli impianti a ciclo continuo sono soggetti ai limiti riportati nel D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Infine, per quel che riguarda la tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle riportate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 3.3 Zone particolari

Aree ferroviarie

L'articolo 11, comma 1, della Legge n. 447 del 1995 prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione distinti per sorgenti sonore relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario marittimo ed aereo.

Il DPR 18 novembre 1998 n. 459 stabilisce all'art. 3, comma 1 le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e dalle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari. Le disposizioni del decreto si applicano sia alle infrastrutture esistenti che a quelle di nuova realizzazione. Per la classificazione acustica delle aree prospicienti alle ferrovie si utilizzano i seguenti criteri:

A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di

- 250 metri per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina a all'infrastruttura , dalla larghezza di 100 metri denominata fascia A, la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 metri denominata fascia B.
- 250 metri per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

Nel caso di nuove strutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Vale inoltre quanto riportato dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto:

"per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1."

Norme Tecniche di Attuazione

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti previsti dalla zonizzazione acustica. Comunque la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve superare i limiti stabiliti dal DPR 459/98.

Si precisa che all'interno di queste fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dallo stesso decreto.

Aree di cava

Ai sensi del P.A.E. vigente, l'attività estrattiva è definita come attività a carattere temporaneo.

Tale attività deve essere esercitata all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva definito dal P.A.E. vigente, in maniera più specifica, tale attività deve essere svolta all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi della Legge Regionale 17/91, art.13, nonché dai relativi atti progettuali.

L'inserimento della zona in classe V è temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/94.

Una volta conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la classificazione acustica temporanea dell'area. Tale area andrà allora riclassificata sulla base della destinazione d'uso del territorio prevista dagli strumenti urbanistici..

Dal punto di vista acustico, nonostante quanto fissato dal P.A.E, le attività estrattive non sono, ai sensi della DGR 45/02, da configurarsi temporanee, pertanto qualora in prossimità di esse siano presenti ambiti abitativi, così come definiti ai sensi della L. 447/95, si dovrà garantire in tali ambiti il rispetto dei limiti d'immissione stabiliti da classificazione acustica in base a DPCM 14/11/97, in particolare quelli differenziali. Fanno eccezione brevi periodi in cui le specifiche attività possono ricondursi a quelle disciplinate dall'art. 11 della LR 15/01. Tali attività dovranno comunque essere soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale ai sensi della DGR 45/02.

Aree militari

Ai sensi dell'art, 11 della Legge n. 447 del 1995, che prende in considerazione anche le aree militari, viene stabilito che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti partecipi di cui all'art, 3 della Legge 24 dicembre, n.898 e successive modificazioni".

In seguito ad un'eventuale dismissione tali aree vengono classificate sulla base della destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici.

Art. 3.4 Attività particolari

La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna sulla base dell'art. 11, comma 1 della R.L. 9 maggio 2001, n. 15, ha emanato una direttiva (21/1/2002 n. 45) recante "criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività" che fornisce indirizzi per le attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano carattere di attività temporanea.

L'art. 2 definisce come attività temporanea "qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito".

Cantieri

Gli articoli 3 e 4 disciplinano i cantieri e le attività agricole.

In particolare per i cantieri viene stabilito che siano dotati di tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali utili per il contenimento delle emissioni, tali quindi da minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. Tutte le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione di acustica ambientale delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo nei casi in cui non possano essere sostituiti con altri di tipo luminoso e comunque sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

Per quel che riguarda gli orari e i limiti da non oltrepassare viene di seguito riportata parte dell'art. 3 della direttiva

"l'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'esecuzione di lavori disturbanti (...) e l'impiego di macchinari rumorosi (...) sono svolti di norma, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in faccia ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente

Norme Tecniche di Attuazione

disturbato a finestre chiuse. Vengono fatte eccezioni per i cantieri volti al ripristino urgente dell'erogazione di servizi alla comunità quali ad esempio, linee telefoniche, condotte fognarie, ecc., o per situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, in questi casi infatti, viene concessa deroga agli orari previsti e agli adempimenti amministrativi.

I cantieri posti in aree definite "particolarmente protette" dal DPCM 14/11/97, e in particolare in quelle zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere soggetti a maggiori limitazioni sia per quel che riguarda gli orari, sia per i limiti di livelli di rumore emessi.

Per quel che concerne le autorizzazioni da richiedere, si assume quanto riportato negli Allegati 1 e 2 della citata direttiva. In caso di cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture, il Comune può richiedere una valutazione di impatto ambientale ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività del cantiere.

Alle persone potenzialmente disturbate dall'attività rumorosa del cantiere, deve essere data preventiva informazione circa i tempi e i modi di esercizio, data di inizio e fine lavori.

Attività agricole

Per quel che riguarda le attività agricole, nel caso in cui si tratti di attività temporanee, stagionali, e svolte con macchinari mobili, non necessitano di provvedimenti speciali.

Aree adibite a manifestazioni temporanee

I Comuni sulla base dell'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995, individuano aree da destinarsi agli spettacoli a carattere temporaneo e/o mobile.

Si fa presente che la durata degli eventi e il numero di giornate massime previste sono fornite in via del tutto indicativa.

Tabella 1.6 Disposizioni per le aree di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447 del 1995.

Sito	Individuazione geografica	
	> 5000 persone	> 300 persone
Afflusso atteso	> 5000 persone	> 300 persone
N. max di giorni	5	//
Durata	//	4 h
Limite in facciata LAeq	70	65
Limite in facciata LAslow	75	70
Limite per il pubblico	LASmax108	108
Limite orario	24	23.30 ⁽¹⁾ 00.30 ⁽²⁾

Note: (1) feriali e festivi (2) venerdì e prefestivi

Norme Tecniche di Attuazione

In tutte le altre zone sono consentite manifestazioni secondo quanto riportato nella tabelle 1.7, 1.8(a), 1.8 (b) 1.9,1.10 seguente:

Tabella 1.7 Disposizioni per concerti all'aperto

Afflusso atteso	>1000 persone
Durata	4 h
Numero max. di giorni per sito	3 (non consecutivi)
Limite in facciata LAeq	98
Limite LAslow in facciata	100
Limite orario	23
Limite in facciata	108

Tabella 1.8 (a) Disposizioni per concerti al chiuso

Afflusso atteso	>1000 persone
Durata	4 h
Numero max. di giorni per sito	10
Limite in facciata LAeq	70
Limite LAslow in facciata	75
Limite orario	23
Limite in facciata	108

Tabella 1.8 (b) Disposizioni per concerti all'aperto

Afflusso atteso	>200 persone
Durata	4 h
Numero max. di giorni per sito	6 (non consecutivi)
Limite in facciata LAeq	85
Limite LAslow in facciata	90
Limite orario	23
Limite in facciata	108

Norme Tecniche di Attuazione

Tabella 1.9 Disposizioni per discoteche e similari all'aperto

Afflusso atteso	>200 persone
Durata	4 h
Numero max. di giorni per sito	16 (non consecutivi)
Limite in facciata LAeq	70
Limite LAslow in facciata	75
Limite orario	23.30
Limite in facciata	108

Tabella 1.10 Disposizioni per attività musicali all'aperto (piano bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)

Afflusso atteso	<200 persone
Durata	4 h
Numero max. di giorni per sito	16
Limite in facciata Laeq	70
Limite LAslow in facciata	75
Limite orario	23.30
Limite in facciata	108

Al di là degli orari indicati devono essere rispettati i limiti previsti dal DPCM 14/11/97.

Si fa presente che per quel che riguarda le manifestazioni temporanee a carattere rumoroso, oltre ai limiti delle precedenti tabelle, deve essere rispettato il limite di esposizione per il pubblico di 108 dB(A) LAsmax, che deve essere misurato in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Le manifestazioni previste in aree particolarmente protette e in particolare in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e di cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

Per l'autorizzazione delle manifestazioni si rimanda all'allegato 3 della stessa delibera. Si fa presente che la domanda deve contenere una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Particolari sorgenti sonore

Per quel che riguarda macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno e cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine, si rimanda all'art. 6 della direttiva. L'attività di controllo spetta all'Arpa e al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 4 Prescrizioni per le zone confinanti

La classificazione acustica divide il territorio in zone omogenee classificate in base alla destinazione d'uso. Una volta fatta questa classificazione, considerando i confini di tali zone si possono verificare tre possibili situazioni:

1. Situazione di compatibilità

I confini delle classe acustiche presentano una situazione di clima acustico attuale che rispetta i limiti di zona indicati nelle presenti norme tecniche e non differiscono di più di 5 dBA, è il caso, ad esempio, di una classe II che confina con una classe III. In questo caso non sono necessari interventi di risanamento.

2. Situazione di potenziale incompatibilità

I confini delle classi acustiche differiscono per più di 5 dBA, ad esempio una zona di classe III confinante con una di classe V e, comunque, in base alle misure effettuate, non viene rilevata una situazione di conflitto acustico, non risultano cioè superati i limiti assoluti di zona. Anche in questo caso non sono necessari interventi di risanamento, ma si tratta comunque di aree potenzialmente problematiche e che vanno quindi sottoposte ad un periodico monitoraggio acustico. Potrebbe capitare infatti che un' eventuale modifica alle fonti di rumore presenti in una zona anche se tale da non oltrepassare i limiti della propria classe, causi un superamento dei limiti della classe confinante avente limiti più restrittivi. Se questo dovesse accadere, si renderà allora necessaria la predisposizione di un piano di risanamento acustico.

3. Situazione di incompatibilità

I confini delle classi acustiche non rispettano i limiti massimi previsti dalle rispettive classi acustiche; in questo caso è necessario un piano di risanamento acustico il quale deve individuare l'ambito territoriale interessato e tutte le strategie che dovranno essere messe in atto per riportare il clima acustico entro i limiti di legge. In situazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle particolarmente protette ai sensi della tabella A del DPCM 14/11/97.

CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Art. 5 Ambito di applicazione

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie e gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente del Comune di Gambettola sono disciplinati in maniera tale da concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti sulla base della zonizzazione acustica.

Si considerano Piani Urbanistici Attuativi i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia Economica e Popolare, i Piani per gli Inseadimenti Produttivi, i Piani di Recupero e i Programmi Integrati di Intervento, e ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Art. 6 Piani Urbanistici Attuativi

I Piani Attuativi devono, per evitare le situazioni di incompatibilità viste in precedenza, determinare una classificazione dell'area di interesse coerente con quella della zonizzazione delle aree confinanti: tra le zone con classe acustica differenti, non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Per essere efficaci strumenti di prevenzione dal punto di vista acustico, i Piani Attuativi devono garantire che:

- all'interno dell'area di intervento (compreso il perimetro di quest'ultima) vengano rispettati i valori limite di cui al Capo I sulla base della zonizzazione acustica in seguito alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone confinanti il rispetto dei valori di cui al Capo I e in mancanza di questo, l'esecuzione di provvedimenti, interventi e opere in grado di garantire un clima acustico tale da essere conforme ai suddetti limiti.

Tali Piani devono contenere inoltre tutti quegli elementi necessari ad inserire l'area a cui si riferiscono, in una o più classi acustiche a seconda della destinazione d'uso specifica.

In seguito all'approvazione di tali Piani la zonizzazione acustica può essere aggiornata nel contesto interessato.

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di impatto acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" le quali dovranno attestare la conformità dei Piani a quanto riportato nel presente Capo II. Devono essere infatti

Norme Tecniche di Attuazione

considerati gli effetti sul clima acustico dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani deve essere presa in considerazione la rumorosità dovuta alle strade sia esistenti che di progetto che di zone limitrofe.

Per garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, devono essere osservate, nella localizzazione di aree fruibili e di edifici, distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale; solo secondariamente, per far sì che vengano rispettati i limiti di zona, potranno essere proposti previsioni di strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a favore delle suddette aree. L'assenza di "Documentazione di Impatto Acustico" o di "Documentazione Previsionale del Clima Acustico", nei casi in cui obbligatoriamente richiesta, causerà l'improcedibilità della domanda.

I Piani Attuativi riguardanti attività potenzialmente in grado di determinare impatto acustico significativo (aree artigianali e/o commerciali, insediamenti sportivi, ecc) devono prevedere una organizzazione dell'area di intervento, tale da limitare gli effetti negativi nei riguardi delle aree confinanti e dei possibili recettori. In altri termini si dovranno prevedere fasce di rispetto ai confini (aree verdi, rilevati, ecc) di ampiezza tale da garantire una efficace e dimostrata azione di riduzione dell'impatto acustico, prevedendo anche il posizionamento degli impianti e attività più rumorose all'interno dell'area di intervento in modo tale da poter più facilmente rispettare i limiti di legge.

Le nuove aree di trasformazione urbanistica a destinazione d'uso residenziale adiacenti aree artigianali/produttive esistenti, potranno essere attuate esclusivamente se le eventuali criticità dovute al potenziale superamento dei limiti d'immissione e differenziali, dovute alle sorgenti sonore situate nell'area artigianale/produttiva, siano state risolte.

In questo caso, la competenza e gli oneri degli eventuali interventi di mitigazione necessari per garantire il rispetto dei limiti suddetti vengono attribuiti al soggetto attuatore dell'intervento.

In linea generale, per le situazioni di conflitti di classe riguardanti stati di progetto, si dovranno prevedere all'attuazione idonee misure mitigative e/o di compensazione ambientale, privilegiando l'allontanamento degli insediamenti/aree sensibili dalle sorgenti acustiche impattanti.

Art. 7 Documentazione di impatto acustico

La “Documentazione di Impatto Acustico” è un documento da allegare obbligatoriamente alla domanda di rilascio di permessi di costruire o segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) di:

- a) opere sottoposte alla V.I.A. e/o screening;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione dei prodotti agricoli o di origine animale;
- g) attività di servizio quali, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati, e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi aree e magazzini di transito, attività di spedizione;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di congelazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali) C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento) secondo la classificazione di cui al D.Lgs 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni.

Tale documento va redatto da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi degli artt. 6, 7, 8.

Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento in questione non comporti la presenza di sorgente sonore significative ai fini dell'impatto da rumore, è ritenuta sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, nella maniera indicata dall'Amministrazione comunale.

La “Documentazione di Impatto Acustico” deve essere conforme a quanto previsto dal D.G.R. 673/04 secondo le varie tipologie di opere e comunque contenere una relazione tecnica ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica:

Norme Tecniche di Attuazione

1. la descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da adeguata cartografia come sarà successivamente illustrato;
3. descrizione delle sorgenti di rumore, in particolare:
 - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare, le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia attraverso planimetrie e prospetti;
 - valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
 - indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se si tratta di attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti. Per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, indicare la durata totale e quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o disturbo;
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
7. valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti di cui al Capo I;
8. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Norme Tecniche di Attuazione

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

Secondo quanto disposto all'art. 4 del DPR 227/2011, sono possibili semplificazioni della documentazione d'impatto acustico nel caso di attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del sopraccitato decreto, per cui non è obbligatoria la documentazione di previsione d'impatto acustico fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Allegato B

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.

Norme Tecniche di Attuazione

18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

Comunque in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è obbligatorio, seppur ricadenti nell'allegato B, presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica (comma 3 art. 4 DPR 227/2011).

L'Amministrazione comunale prenderà necessari provvedimenti qualora, in seguito a verifica, i limiti fissati dalla zonizzazione acustica dell'area interessata e delle zone confinanti risultino non rispettati.

Art. 8 Documentazione previsionale del clima acustico

La “Documentazione Previsionale del Clima Acustico” è un documento da allegare obbligatoriamente alle aree interessate alla realizzazione di:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extra urbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La redazione del documento deve essere conforme a quanto previsto dal D.G.R. 673/04

Tale documentazione deve comprendere:

1. rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
3. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi DPCM 5/12/97.

Nel caso di Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

Norme Tecniche di Attuazione

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una micro suddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di conformità edilizia ed agibilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- conformità alle norme di riferimento;
- caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
- localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli elaborati cartografici:

Norme Tecniche di Attuazione

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

La "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" deve essere presentata dal richiedente anche per il riuso di edifici già esistenti, per i quali venga presentata domanda di cambiamento di destinazione d'uso per usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e di riposo.

La "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" deve essere presentata nel caso in cui ci sia un cambiamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche senza una trasformazione edilizia, che comporti una situazione peggiorativa dal punto di vista delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente.

In caso di assenza della sopraccitata documentazione si chiederà l'integrazione e si sospenderà l'esame dell'istanza.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, tutta la documentazione acustica contenuta nelle presenti norme e finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme stesse, deve essere elaborata da tecnici competenti in acustica ambientale.

Per fare valutazioni sulla compatibilità di interventi dal punto di vista dell'impatto acustico, si fa riferimento ai valori limite riportati nonché alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della sopraccitata documentazione.

La realizzazione di interventi di protezione sia attiva che passiva per far sì che la rumorosità ambientale rispetti tali limiti, è a carico dell'attuatore dei suddetti Piani.

Art. 9 Documentazione inerente i requisiti acustici passivi degli edifici

Ai fini del rispetto del DPCM 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare i requisiti riportati

Norme Tecniche di Attuazione

nel suddetto decreto. Ai fini dell'applicazione dello stesso decreto, gli ambienti abitativi vengono divisi in categorie riportate nella tabella A .

Tabella A-Classificazione degli ambienti abitativi (DPCM 5/12/97)

Categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili.
Categoria B: edifici adibiti a uffici e assimilabili.
Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili.
Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili.
Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili.
Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, vengono riportati nella tabella B, i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne (art. 3 – DPCM 5/12/97).

Tabella B- requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.

Categorie di cui alla Tab.A	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{Asmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	25
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	25

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari

I progetti delle costruzioni di cui alla tabella A, devono essere corredati da relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale in cui siano descritti i materiali e le loro caratteristiche, le modalità costruttive ed i calcoli per il rispetto dei requisiti di cui alla Tab. B. Tale conformità andrà certificata a carico del proponente mediante rilievi strumentali al fine del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.

Art. 10 Prescrizioni per le situazioni di criticità

Facendo riferimento a quanto riportato dalla L.R. 09/05/2001, art.4, le aree di criticità individuate nella carta “Individuazione delle criticità acustiche”, devono essere soggette a rilievi fonometrici effettuati secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. In caso di effettivo superamento dei limiti acustici consentiti, devono essere realizzati piani di risanamento acustico a carico del responsabile di tale superamento.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO

Anche l'organizzazione del traffico nonché dei principali servizi pubblici devono concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti in seguito alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 11 Interventi sul traffico e sui servizi pubblici

Tutti i Piani per provvedimenti riguardanti il traffico sono soggetti a Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della DLgs 04/08, in particolare:

- le previsioni del Piano generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
- gli interventi “straordinari” sulla disciplina del traffico.

Anche per interventi su riorganizzazione dei mezzi pubblici sono sottoposti alla Valutazioni Ambientale Strategica (VAS), in particolare il trasporto pubblico urbano, la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.

Art. 12 Documentazione da allegare

Per la sopraccitata valutazione deve essere prodotta la seguente documentazione:

- Rilevazioni (effettuate con misure fonometriche) dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo intervento. Devono essere descritte e localizzate le principali sorgenti di rumore e il relativo contributo alla rumorosità ambientale in relazione a periodi di riferimento.
- Una valutazione di compatibilità acustica dell'intervento con i livelli di rumore esistenti. Devono essere indicati i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili, tali valori andranno confrontati con i limiti di zona.
- Proposte e descrizione di tutti gli interventi di mitigazione previsti per l'adeguamento ai limiti previsti dalla classificazione acustica, riportanti anche l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, infine descrizione di interventi sui requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 5/12/97.

Norme Tecniche di Attuazione

Si fa presente che la documentazione deve alla fine fornire in maniera chiara ed inequivocabile gli elementi necessari per avere una previsione degli effetti acustici che si verificheranno in seguito all'intervento. Quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo e di inquinamento acustico dell'intervento, tanto più la documentazione dovrà essere dettagliata e approfondita.

CAPO IV - PROVVEDIMENTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE**Art. 13 Prescrizioni e sanzioni**

Chiunque nell'esercizio di una sorgente sonora fissa o mobile, supera i valori prescritti nelle presenti norme tecniche, viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 516,00 a Euro 5165,00 in analogia a quanto riportato all'art. 10, comma 2 della Legge n. 447 del 1995. Vengono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato un apposito decreto.

Nel caso in cui non vengano presentate la "Documentazione di Impatto Acustico", la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico " e la "Documentazione inerente i requisiti acustici passivi degli edifici" ciascuna nei rispettivi casi indicati dalle presenti norme tecniche, si richiederà l'integrazione e si sospenderà la procedura di autorizzazione.

CAPO V -AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Art. 14 Modalità di aggiornamento e/o modifica

Lo scopo dell'aggiornamento della zonizzazione acustica è quello di migliorare il clima acustico complessivo del territorio comunale.

L'aggiornamento viene fatto, di norma, ogni 5 anni mediante specifica deliberazione del Consiglio comunale.

L'aggiornamento ed eventuali modifiche possono essere fatti nei seguenti casi:

- all'atto di adozioni di Varianti specifiche o generali del PRG;
- all'atto di provvedimenti di approvazione dei Piani Particolareggiati attuativi degli strumenti urbanistici limitatamente però, alla/e zona/e disciplinata/e da questi piani di dettaglio.

CAPO VI – PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**Art. 15 Adempimenti nelle zone soggette a Piano di Risanamento Acustico**

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge regionale 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dB(A)), in cui risulta, dal monitoraggio, il mancato rispetto dei limiti delle classi acustiche (art. 2 comma 4 L.R. 15/01);
- nelle aree in cui si verifica un superamento dei valori di attenzione (lett. g) del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 447/95)

L'identificazione delle aree soggette a Piano di Risanamento Acustico richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

Art. 16 Piano di Risanamento Acustico – Formazione e contenuti

Il Piano di Risanamento Acustico deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il Piano di Risanamento Acustico recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29/11/2000.

Si dà atto che ad oggi sono stati emanati i decreti riportanti le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (DPR 459 del 18/11/98) e stradale (DPR 142 del 30.03.04) e sono stati presentati i relativi piani di risanamento a cura di RFI e Società Autostrade.

I decreti suddetti stabiliscono i criteri di redazione dei piani di risanamento settoriali, a cura degli enti gestori, riportando modalità di rilevamento del rumore, tempistiche e priorità di realizzazione degli interventi ivi previsti.

Il Comune adotta, entro 1 anno (12 mesi) dall'approvazione della Zonizzazione, il Piano di risanamento acustico qualora non sia possibile rispettare nella zonizzazione acustica l'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 447 del 1995 (contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui livelli sonori, in termini di valore misurato, si

Norme Tecniche di Attuazione

discostano in misura superiore a 5dBA), a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio e/o si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 447 del 1995.

I piani di risanamento comunale, in base ad un'analisi delle zone critiche del territorio, e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa, dimensione della popolazione interessata) predispongono un complesso di interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio.

Detti Piani devono contenere:

- Mappatura acustica del territorio, da realizzarsi in base ad un Piano di Monitoraggio la cui consistenza discende dall'analisi delle potenziali criticità di zonizzazione oltre che dalla segnalazione delle emergenze presenti sul territorio, per segnalazione diretta dei cittadini e/o dell'Amministrazione competente;
- Carta delle criticità acustiche (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare, per confronto con i valori limite descritti dalle tavole di zonizzazione);
- Definizione degli obiettivi;
- Definizione delle strategie di base, medio e lungo termine;
- Strumenti di regolamentazione e di intervento:
 - o contenuti di pianificazione del traffico;
 - o interventi di protezione;
 - o interventi urbanistici di riqualificazione;
 - o contenuti normativi;
 - o priorità attuative.

Il Piano di Risanamento Acustico deve contenere (art.7 legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a);
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 17 Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento

Il Piano di Risanamento Comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.

Il Piano di Risanamento dovrà essere revisionato qualora in seguito alla revisione della Classificazione Acustica Comunale si determinino nuove situazioni di incompatibilità, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.

Ogni qual volta si procede a una revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere ARPA-ASL competente, prima della approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Piano.

Art. 18 Piano di Risanamento Acustico per le imprese

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 15/01, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica, le imprese devono verificare la rispondenza delle proprie sorgenti di rumore ai valori definiti dalla zonizzazione acustica ed in caso di superamento dovranno predisporre e fornire al Comune, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. Su richiesta dell'impresa in casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento, il sindaco può prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, ma non ancora in linea con i valori fissati dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.